



COMUNE DI GRAMMICHELE

Provincia di Catania

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo di cui alla legge 28/11/1984 n. 792 come modificato dal D.Lgs n. 209/2005. L'appalto è disciplinato da quanto previsto dal D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il servizio consiste principalmente nell'individuazione dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi, nell'assistenza in fase di negoziazione, stipula, esecuzione e manutenzione dei contratti d'assicurazione ed in generale dovrà esplicarsi attraverso le seguenti principali prestazioni, aventi carattere non esaustivo.

Si precisa che le attività oggetto dell'incarico di brokeraggio dovranno comprendere:

- a) l'individuazione delle aree di rischio dell'Ente con produzione di uno studio di analisi degli stessi;
- b) l'analisi tecnica di tutti i contratti assicurativi stipulati dal Comune e in corso con conseguente formulazione di pareri circa la congruità economica o meno degli stessi nonché l'indicazione dei correttivi ritenuti più opportuni da apportare;
- c) assistenza per la definizione delle procedure di gara per l'appalto delle polizze nonché l'eventuale predisposizione, su richiesta dell'Ente, di apposite relazioni in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie assicurative;
- d) assistenza all'Ente nella gestione tecnico-amministrativa dei singoli contratti di assicurazione stipulati, con segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti, nonché l'aggiornamento e la revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato, dei rischi e di eventuali nuove esigenze dell'Ente;
- e) assistenza all'Ente nella gestione dei sinistri attivi e passivi (segnalazione, assistenza e consulenza tecnico-legale e così via), con presenza periodica negli uffici dell'Ente, in relazione alle esigenze che si evidenziassero;
- f) la produzione ed aggiornamento periodico dei sinistri/premi, con raccolta storica annuale dei sinistri, trasferiti e ritenuti;
- g) la formazione e l'aggiornamento gratuito del personale delegato dall'Amministrazione Comunale alla gestione di tutte le attività inerenti le predette prestazioni in materia assicurativa, nonché la continua assistenza in favore dello stesso;
- h) la consulenza e redazione di pareri esaustivi in merito alle tematiche e problematiche in materia assicurativa che l'Ente riterrà opportuno di sottoporre nel corso del servizio.

L'attività verrà svolta sotto la direzione degli uffici comunali; il broker a cui sarà affidato il servizio non assume alcun compito di direzione o di coordinamento nei confronti del Comune, né potrà in alcun modo impegnare il Comune.

Dovrà essere indicata la sede aziendale presso la quale viene espletata la gestione dell'incarico.

ART. 2- DURATA E DECORRENZA DEL SERVIZIO

1. L'appalto avrà durata triennale e riguarderà il servizio di brokeraggio assicurativo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla rinnovazione del contratto per un uguale periodo con espresso provvedimento, previa verifica della sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).

2. Nelle more delle procedure di stipula del contratto, il Comune si riserva la facoltà di richiedere la prestazione del servizio a decorrere dalla data di ricevimento, da parte dell'Impresa aggiudicataria, della nota con cui l'Amministrazione comunica l'avvenuta aggiudicazione definitiva.

A decorrere da tale data l'aggiudicatario dovrà essere in grado di provvedere alla completa gestione del programma assicurativo e di adempiere agli obblighi previsti dal presente capitolato e dall'offerta presentata in sede di gara.

ART. 3- CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

1. Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri finanziari (compensi, rimborsi, ecc) diretti per il Comune in quanto la remunerazione, come da prassi consolidata di mercato, sarà a carico delle Compagnie con le quali sono sottoscritti i singoli contratti d'assicurazione.

2. Tale remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione individuata dal broker in sede di gara. La percentuale di provvigione dovrà essere espressamente indicata in ogni procedimento di gara per l'assunzione di polizze assicurative.

ART. 4- PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. L'appalto sarà aggiudicato con la procedura aperta indicata dall'art. 55, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa come previsto dall'art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006 mediante la valutazione dell'aspetto tecnico ed economico dell'offerta.

2. Gli indici di valutazione dell'offerta ed i relativi punteggi, nonché le metodologie di calcolo, sono indicati nel successivo art. 5.

ART. 5-VALUTAZIONE DELLE OFFERTE - AGGIUDICAZIONE

1. L'appalto sarà aggiudicato ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006. L'aggiudicazione sarà effettuata a favore della ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Ente secondo i seguenti criteri di valutazione:

1 - OFFERTA TECNICA massimo punti 70/100 (BUSTA 2)

La busta 2) dovrà contenere la relazione (sottoscritta dal Legale Rappresentante o Procuratore) con le informazioni di cui alle lettere da a) a d) e dovrà essere redatta in un massimo di 20 facciate formato A4 (margine destro, sinistro, inferiore, superiore: 1,5 - corpo del testo Arial 11, interlinea singola). Gli elementi di valutazione ai fini della determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 163/2006 saranno i seguenti:

OFFERTA TECNICA	PUNTI
a) -Metodologia tecnica e tempistica di esecuzione del servizio	Max punti 40
- attività di identificazione, analisi e valutazione dei rischi.....	10 punti
- modalità della gestione ordinaria del programma assicurativo, di raccordo con il comune e proposte per il conseguimento, da parte del comune di economie di spesa.....	10 punti
- assistenza prestata nelle fasi di gara al fine di individuare la soluzione più efficiente ed efficace per il comune.....	10 punti
- modalità di gestione dei sinistri.....	10 punti
b) - esperienza e specializzazione maturata nella gestione dei programmi assicurativi degli Enti Locali.....	Max punti 20
-composizione ed organizzazione dello staff dedicato.....	10 punti
	10 punti
c) Formazione e aggiornamento del personale	Max punti 5
d) Servizi aggiuntivi offerti (indicarne al massimo tre)	Max punti 5
TOTALE	70 punti

La valutazione verrà effettuata in base all'insindacabile giudizio della commissione. In caso di partecipazione in A.T.I. il punteggio verrà attribuito valutando quanto proposto complessivamente dal raggruppamento.

2 - OFFERTA ECONOMICA massimo punti 30/100 (BUSTA 3)

La busta 3) dovrà contenere l'offerta economica regolarmente sottoscritta in ogni pagina dal/i legale/i rappresentanti o procuratore dell'impresa offerente, contenente le commissioni, espresse in cifre e in lettere, poste a carico delle Compagnie suddivise per polizza RCA e polizze diverse da RCA, come segue:

Commissioni poste a carico dalle compagnie sulla polizza non RCA:	max 20 punti (attribuiti secondo quanto segue)
- fino al 5%	20
- oltre il 5% e fino al 7,5%	16
- oltre il 7,5 % e fino al 10%	12
- oltre il 10% e fino al 12%	8
- oltre il 12 e fino al 14%	4
- oltre il 14%	0

Commissioni poste a carico dalle compagnie sulle polizze RCA:	max 10 punti (attribuiti secondo quanto segue)
- fino al 3%	10
- oltre il 3% e fino al 4%	8
- oltre il 4% e fino al 5%	6
- oltre il 5% e fino al 7%	4
- oltre il 7% e fino al 9%	2
- oltre il 9%	0

2. L'aggiudicazione del servizio avverrà in favore dell'impresa che avrà conseguito il maggior punteggio complessivo in relazione al massimo punteggio conseguibile pari a punti 100 ed avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, qualora la stessa raggiunga almeno 60 punti.

ART. 6- STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

1. L'aggiudicatario del servizio è tenuto a stipulare apposito contratto. Tutte le spese di contratto, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto, saranno interamente a carico della Ditta aggiudicataria.

2. Un rappresentante dell'aggiudicatario è pertanto tenuto a presentarsi al competente ufficio comunale nel giorno stabilito e preventivamente comunicare al medesimo provando la propria legittimazione e identità.

3. Ove il suddetto rappresentante non si presenti nel giorno concordato senza fornire valida giustificazione, il Comune fissa con lettera raccomandata il giorno e l'ora per la sottoscrizione del contratto; ove anche in quest'ultimo caso il rappresentante dell'Impresa non si presenti, il Comune dichiara la decadenza dell'Impresa dall'aggiudicazione.

4. Il contratto sarà registrato solo in caso d'uso, le eventuali spese contrattuali saranno a carico del broker aggiudicatario.

ART. 7—SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

1. L'autonomia gestionale rimane in capo all'Ente oltre alla piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione e d'ogni altro documento relativo alle polizze, la formulazione di disdette così come ogni altra operazione che modifichi obblighi precedentemente assunti.

2. Entro i limiti sopra detti, il Comune autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

3. Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali ne è in grado di impegnare l'Amministrazione se non dietro esplicita autorizzazione. Il broker è l'unico responsabile dell'esattività delle prestazioni necessarie al fine della buona riuscita del servizio.

ART. 8- OBBLIGHI DEI CONTRAENTI

Il Comune s'impegna a:

- rendere noto in caso di procedura di gara per l'assunzione di polizze assicurative, che la gestione del contratto e relative polizze, è affidata al Broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Comune, con le Compagnie per ogni questione inerente il contratto medesimo;

- far pervenire al broker tutta la documentazione a propria disposizione inerente i contratti di assicurazione;

- fornire allo stesso la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il puntuale e completo espletamento degli obblighi riguardanti il servizio allo stesso affidato.

Restano in ogni caso d'esclusiva competenza del Responsabile di settore:

- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal broker;

- la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;

- l'adozione degli atti amministrativi idonei a garantire le coperture assicurative dell'Ente;

L'Ente Comune di Grammichele per il tramite degli Uffici competenti si riserva la facoltà, senza che al riguardo la società aggiudicataria possa eccepire alcunché, di controllare e verificare in qualsiasi momento la corretta esecuzione del servizio, eseguendo gli accertamenti che riterrà opportuni.

I controlli e le verifiche non liberano la società dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

Il broker aggiudicatario s'impegna ad effettuare quanto segue:

- espletare l'incarico nell'interesse dell'Ente, osservando tutte le indicazioni e le richieste in relazione alle tipologie di compiti e servizi allo stesso affidati;
- osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio ed assicurare la completezza delle proposte di coperture dei rischi;
- garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le compagnie d'assicurazione, obbligandosi a depositare presso l'Azienda tutta la documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- trasmettere periodicamente, o comunque non appena possibile, tutta la documentazione attestante l'applicazione delle commissioni poste a carico delle compagnie su tutte le polizze gestite per conto del Comune;
- garantire, se ritenuto necessario dal Responsabile competente del Comune e previa richiesta dello stesso, la presenza di proprio personale presso la sede dell'Ente;
- mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto d'utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell'Ente. In particolare, il broker deve:
 - mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni ed altro materiale;
 - non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.

Il Comune di Grammichele autorizza esclusivamente l'utilizzo ed il trattamento dei dati, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs 30/6/2003 n. 196.

Sono a carico del broker:

- Tutte le spese e gli oneri necessari per l'espletamento dell'incarico;
- I rischi connessi all'esecuzione dello stesso.

ART. 9-POLIZZA ASSICURATIVA

Prima della stipula del contratto il Broker dovrà consegnare copia della polizza di Responsabilità Civile Professionale a copertura dei rischi per danni a terzi causati da negligenza o errori professionali di cui al D. lgs 209/2005 e dovrà comunicare successivamente eventuali variazioni.

La polizza dovrà avere la durata per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere un massimale di almeno €2.500.000,00.

ART. 10- CAUZIONE

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare, prima della stipula del contratto, ed entro i termini stabiliti dal Comune, una cauzione definitiva stabilita nella misura forfettaria del 10% dei premi pagati dal Comune dell'anno 2009 a garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del contratto, mediante polizza assicurativa o fideiussoria bancaria.

ART. 11 - PAGAMENTO DEI PREMI

Il pagamento dei premi potrà essere effettuato dall'Ente al broker oltre i termini contrattualmente previsti dalle polizze, comunque non oltre 15 giorni. Il Broker dovrà trasmettere al Comune di Grammichele i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza.

ART. 12- RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e per i quali il Comune ha provveduto alla stipula, modifica o integrazione. Il Broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente o non esperisca azioni atte alla modifica di condizioni contrattuali che possano comportare responsabilità degli organi comunali competenti, dirigenti o funzionari incaricati del servizio. L'Amministrazione comunale di Grammichele ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico — nei termini previsti dalla legge 792/84 — ed imputabili a negligenze, errori od omissioni del broker.

Il broker risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad esso o ai suoi dipendenti, dei quali fosse chiamata a rispondere l'Amministrazione comunale di Grammichele, che fin d'ora s'intende sollevata ed indenne da ogni pretesa.

ART. 13- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune avrà facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, previo invio di raccomandata AR, qualora il Broker risultasse inadempiente o inefficiente nello svolgimento del servizio o non avesse rispettato nei termini temporali e nelle modalità quanto previsto nel presente capitolato speciale, nella lettera d'invito e nell'offerta presentata in sede di selezione. La risoluzione avrà il suo effetto dalla data definita dal Comune che comunque non potrà essere inferiore a 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Broker.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 del Codice Civile, qualora, nei termini stabiliti dal Comune, il Broker aggiudicatario non abbia stipulato la polizza di Responsabilità Civile di cui all'art.9 o non abbia depositato la cauzione di cui all'art. 10.

L'incarico cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari di cui al D. lgs 209/2005, ovvero l'Impresa sia soggetta a sanzione amministrativa, disciplinare, cancellazione dall'Albo ai sensi degli artt. 9 e II della legge 792/84 come modificato dal D. lgs 209/2005

ART. 14- SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata ogni forma di subappalto del servizio nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto.

ART. 15- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla selezione dei concorrenti, saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di selezione e dell'eventuale stipula del contratto secondo le modalità e finalità di cui al D. lgs 196/2003.

ART. 16- DISPOSIZIONI PARTICOLARI

L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare immediatamente al Comune ogni variazione o trasformazione della ragione sociale, nonché ogni mutamento riguardante l'amministrazione e/o la rappresentanza della stessa, fatta salva la facoltà dell'Ente di risolvere, in tale ipotesi il contratto.

Sarà a carico dell'impresa aggiudicataria ogni spesa relativa e conseguente alla selezione in questione (spese contrattuali etc.) prevista dalla normativa vigente o emanata nel corso dell'appalto stesso.

ART. 17- CONTROVERSIE

Foro competente per eventuali controversie relative all'esecuzione dell'appalto di servizio di cui al presente capitolato è quello di Caltagirone.

ART. 18- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Economico Finanziario.